

STATUTO

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA VIA DOMENICO DE
ANELLIS 46

Numero REA: BA - 626725

Codice fiscale: 08438260724

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	del Rep. n.ro 35862	
	e Racc. n.ro 21207	
	STATUTO	
	TITOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA	
	Art. 1 - E' costituita una Società cooperativa a mutualità	
	prevalente denominata "SAN FRANCESCO SOCIETÀ COOPERATIVA SO-	
	CIALE".	
	Art. 2 - La società ha sede nel Comune di ANDRIA, all'indi-	
	rizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso	
	il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter del-	
	le disposizioni di attuazione del codice civile.	
	2.1 Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune	
	è deciso dai soci. La pubblicità di tale trasferimento è di-	
	sciplinata dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazio-	
	ne del Codice Civile. La società potrà aprire depositi, sedi	
	secondarie, agenzie, uffici di vendita e istituire filiali	
	in tutto il territorio nazionale.	
	2.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra	
	di loro, è quello che risulta dal libro soci. La variazione	
	del domicilio socio ha effetto dalla ricezione della relati-	
	va comunicazione con lettera raccomandata, anche a mano, al-	
	la Cooperativa.	
	2.3 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre	
	2030 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con	

	deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	2.4 La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo ammini-	
	strativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codi-	
	ce Civile presso il quale è deposita annualmente i propri bi-	
	lanci.	
	Art. 3 - La Cooperativa non ha alcun fine di lucro, essendo	
	retta dalla disciplina della mutualità e della previdenza di	
	cui all'art. 26 del D.Lgs. 14 dicembre 1947 n. 1557 e succes-	
	sive modificazioni e si propone di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazio-	
	ne sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività	
	diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi fi-	
	nalizzate all'inserimento di persone svantaggiate di cui al-	
	la lettera b) dell'art. 1 della legge 381/1991.	
	La Cooperativa potrà altresì provvedere all'inserimento di	
	lavoratori svantaggiati così come definiti dal regolamento	
	CE 2204/2002 della Commissione del 12/12/02 - Art.2 - Lett.	
	F, commi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.	
	La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento	
	della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci,	
	rispettando il principio di parità di trattamento, le dispo-	
	sizioni per le cooperative a mutualità prevalente di dirit-	
	to, ma potrà svolgere la sua attività anche con terzi.	
	Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti	
	e obblighi :	

	a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari e-	
	ventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori,	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi di cui sopra;	
	c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci coo-	
	operatori;	
	d) l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovranno esse-	
	re devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	La Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di attività pro-	
	ductive e formative di tipo commerciale, artigianale, indu-	
	striale e nei servizi finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone socialmente svantaggiate, portatrici di handicap,	
	con particolare attenzione agli invalidi fisici, psichici e	
	sensoriali ed anziani incollocabili.	
	La Cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere	
	mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che ne è	
	l'oggetto continuità di occupazione lavorativa alle migliori	

	condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal	
	mercato. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare	
	ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribui-	
	re al miglioramento delle loro condizioni economiche, socia-	
	li e professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-	
	staurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo	
	un ulteriore, ma non anche distinto rapporto mutualistico di	
	lavoro. La Cooperativa non ha finalità speculative e intende	
	far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interes-	
	sato ai benefici della mutualità.	
	Per il perseguimento dello scopo mutualistico e nei limiti	
	stabiliti dalla normativa, anche regolarmente vigente, la co-	
	operativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi mani-	
	festi dei soci, si impegnerà nell'ambito dei seguenti setto-	
	ri ed attività:	
	- attuazione e incentivazione della promozione nella compagi-	
	ne sociale dell'autogestione e degli ideali cooperativi; a-	
	gricoltura biologica;	
	- servizio di ristorazione e bar;	
	- attività artigianali nel settore del restauro, della deco-	
	razione, della lavorazione del legno, della plastica, del	
	ferro e della ceramica e della cartapesta;	
	- manutenzione civile e industriale di carattere edile, elet-	

	trico, idraulico, stradale, termoidraulico, di falegnameria	
	e di carpenteria;	
	- servizio di lavanderia e affini;	
	- gestione di musei, biblioteche e teatri sia pubblici che	
	privati;	
	- organizzazione, promozione e gestione di laboratori tecni-	
	ci artistici, teatri, mostre temporanee e permanenti, svol-	
	gimento di corsi, seminari, convegni, conferenze, congressi,	
	compresi i servizi di segreteria, biglietteria, allestimen-	
	to, d'ordine, logistici e di sorveglianza;	
	- progettazione di lavori e manutenzione del verde pubblico	
	e privato, forniture e messa in opera a dimora di piante ed	
	alberi, controllo e lotta fitosanitaria, lavori di potatura	
	e salvaguardia ambientale, riordino di ambienti, servizi eco-	
	logici, di prevenzione incendi, irrigazione bonifica, siste-	
	mazione agro-forestale e rimboschimenti, coltivazioni agrico-	
	le e quant'altro attiene al giardinaggio, lavori elettrici	
	pubblici e privati, lavori di pubblica illuminazione;	
	- manutenzione di immobili, ristrutturazioni edilizie, lavo-	
	ri di pitturazione, segnaletica stradale, servizi cimiteria-	
	li; pulizie civili e industriali, raccolta, smaltimento e ri-	
	ciclaggio di rifiuti, disinfestazione e derattizzazione; ser-	
	vizi e impianti informatici, editoriali, fotografici, tipo-	
	grafici, fotolitografici, serigrafici, incisori e connessi	
	di qualsiasi genere come rilegatura e battitura di tesi;	

	- servizi di trattamento, elaborazione e archiviazione delle	
	informazioni con tecnologie informatiche, gestione archivi,	
	basi di dati, produzione di statistiche per conto di terzi;	
	servizi per l'attività di diffusione promozionale e la produ-	
	zione ed ideazione grafica pubblicitaria e/o distribuzione	
	di materiale pubblicitario;	
	- servizi relativi alla custodia e alla sosta di autoveicoli	
	sia in parcheggi pubblici che in autoparchi privati;	
	- servizi di trasloco, facchinaggio, fattorinaggio trasporto	
	merci e persone, trasporto urbano e scuolabus pubblico e pri-	
	vato;	
	- gestione impianti sportivi e ricreativi, nonché di mense	
	pubbliche e private;	
	- gestione di canili e/o ricoveri per altri animali e atti-	
	vità connesse quali ad esempio allevamenti;	
	- trasformazione, vendita e commercializzazione di beni manu-	
	fatti e servizi;	
	- gestione di centri di servizio di consulenza, patronati,	
	C.A.F. e C.E.D.;	
	- promozione, gestione e costruzione di strutture turisti-	
	che-alberghiere, aree ricettive in genere, lidi balneari,	
	camping, ostelli, case per la gioventù, agenzie di viaggio,	
	residenze universitarie, case per ferie in genere e di tipo	
	agrituristico, impianti di acquicoltura e promozione di atti-	
	vità di pesca sportiva con tutti i servizi annessi;	

	- organizzazione di sagre, escursioni, visite guidate, servi-	
	zio di accoglienza ed assistenza ai visitatori di parchi na-	
	turali e di aree attrezzate;	
	- attivazione e gestione di servizi integrati di informazio-	
	ne e promozione turistica e turismo solidale a livello citta-	
	dino, provinciale e regionale;	
	- curare per conto di Enti pubblici e privati la consegna o	
	notificazione di atti e documenti di varia natura, il recapito	
	di fatture, cartelle, stampe, circolari, corrispondenza	
	in genere;	
	- effettuare per conto di terzi la lettura di contatori di	
	acqua e di gas, operazioni di censimento e, numerazione civi-	
	ca e ove richiesto, di esazione;	
	- curare la progettazione e gestione di attività, impianti e	
	strutture educative, sportive, motorie, ludiche, formative,	
	culturali, turistiche e sociali per la promozione di percor-	
	si di cittadinanza attiva;	
	- curare il collocamento di prodotti e servizi finanziari e	
	assicurativi etici;	
	- partecipare a progetti di educazione attraverso lo sport,	
	attraverso la collaborazione con scuole, famiglie, circoli e	
	parrocchie;	
	- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e	
	il perfezionamento delle attività sportive;	
	- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pub-	

	blici e privati per collaborare allo svolgimento di manife-	
	stazioni sportive, motorie, ludiche, educative, culturali,	
	turistiche e ricreative di ogni genere;	
	- sostenere, sotto qualsiasi forma, di organizzazione "no	
	profit" e in particolar modo la cooperazione sociale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle indicate. Tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.92, ed	
	eventuali norme modificate ed integrative; potrà, inoltre as-	
	sumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile in-	
	vestimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale. Secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	La Cooperativa potrà inoltre:	
	- collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale in occasio-	
	ne di stati di emergenza e/o per intervenire in ruoli di ca-	
	renza di organici del personale ausiliario non professiona-	
	lizzato;	
	- fornire servizi di vigilanza ambientale; collaborare con	

	enti ed organismi pubblici competenti per le operazioni di	
	pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica calamità	
	ed emergenza; contribuire con degli organismi preposti alla	
	sensibilizzazione ed informazione sulle normative ambienta-	
	li, anche in ambito scolastico;	
	- effettuare servizi di prevenzione antincendio e antinquina-	
	mento;	
	- realizzare ricerca, selezione, formazione ed addestramento	
	del personale da impiegare nei servizi per conto proprio e	
	per conto di terzi e particolarmente del personale svantag-	
	giato ed incollocabile al fine del suo inserimento nel mondo	
	del lavoro.	
	La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa so-	
	ciale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti	
	in materia, potrà usufruire dei benefici e delle misure di-	
	sposte a favore della cooperazione sociale atte a compensare	
	i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotte capacità lavorative.	
	A tal fine la Cooperativa potrà stipulare convenzioni, con-	
	venzioni-tipo con le amministrazioni pubbliche che operano	
	nell'ambito regionale, richiedere contributi e finanziamen-	
	ti, utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea	
	dallo Stato, da Enti regionali e locali, da organismi Pubblici o privati interessati alla promozione, al sostegno e allo	
	sviluppo della cooperazione sociale.	

	Il tutto per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato,	
	Monopoli di Stato, Enti ed organi Militari, Amministrazioni	
	Statali, Regioni, Province, Comuni, Enti Locali, Parastata-	
	li, enti di cui all'articolo 55 del Regolamento 12 febbraio	
	1911 numero 278, Strutture di Commissariato Governativo, En-	
	ti pubblici economici, Società di capitali a partecipazione	
	pubblica e qualsiasi altro Ente sia pubblico che privato, a-	
	ziende e società in genere, sia direttamente che assegnati	
	da organismi consortili dei quali la Cooperativa faccia par-	
	te.	
	Su delibera dell'Organo Amministrativo la Cooperativa potrà	
	anche aderire ad associazioni sindacali, a consorzi, ad asso-	
	ciazioni di volontariato sociale sia locali che nazionali.	
	La Cooperativa, ai sensi della legge 59/92, per agevolare il	
	raggiungimento dello scopo sociale e la realizzazione del-	
	l'oggetto sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento azien-	
	dale.	
	La Cooperativa potrà inoltre avvalersi di tutte le agevola-	
	zioni anche fiscali, tributarie e finanza aziendale previste	
	dalle leggi vigenti e future comunitarie, nazionali, regiona-	
	li, locali.	
	Art. 4 - La Cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione	
	inerente agli scopi sociali, opportuna o necessaria per il	
	loro raggiungimento.	

	A tal fine potrà :	
	1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma, compreso le associazioni riconosciute e non, soprat-	
	tutto ove gli organismi dirigenti reputeranno conveniente e	
	non in contrasto con il fine sociale preposto nello statuto;	
	2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot-	
	tenimento del credito ai propri soci, agli Enti cui la Coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore dei terzi, nel tassativo ri-	
	spetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	3) con apposito regolamento predisposto dal Consiglio ed ap-	
	provato dall'assemblea dei soci in via ordinaria, potrà at-	
	tuare quale forma di finanziamento per il conseguimento de-	
	gli scopi sociali il prestito esclusivamente dai soci coope-	
	ratori ammessi da almeno tre mesi ed in regola con il versa-	
	mento delle quote sociali e/o da strutture del mondo della	
	cooperazione come a titolo di esempio di "Banca Etica".	
	Il regolamento che dovrà prevedere perentoriamente l'esclu-	
	sione della raccolta tra i non soci sarà predisposto secondo	
	la normativa vigente, nel rispetto dei limiti fissati	
	dalla legge per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e	
	delle clausole mutualistiche inderogabili recepite nel pre-	
	sente statuto.	
	E' prevista - in pieno ossequio alla delibera del 3 marzo	
	1994 del Comitato interministeriale per il credito e il ri-	

	sparmio, attuativa dell'articolo 11 del decreto legislativo	
	1^ settembre 1993 numero 385 - la possibilità di acquisire	
	tra i soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, fon-	
	di con l'obbligo del rimborso.	
	I fondi non potranno eccedere il limite di cui alla richiama-	
	ta delibera.	
	E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	tra il pubblico sotto ogni forma.	
	In via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale	
	per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa	
	potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industria-	
	li, mobiliari non finanziarie, immobiliari ed in particolare	
	concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie in gene-	
	re, assumere contratti d'appalto, effettuare acquisti di ma-	
	teriali, macchinari, automezzi, stipulare contratti di como-	
	dato, compiere qualsiasi operazione, compreso il leasing ed	
	il factoring, presso Istituti di credito di diritto privato	
	e pubblico, contrarre mutui, richiedere sconti, anticipazio-	
	ni, sovvenzioni ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di	
	finanziamento con istituti di credito, con banche, con so-	
	cietà e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobi-	
	liari ed immobiliari, reali o personali.	
	La Cooperativa potrà inoltre partecipare ad appalti pubblici	
	e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.,	
	per lo svolgimento delle attività previste nel presente sta-	

	tuto, e potrà anche assumere partecipazioni in altre impre-	
	se, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o	
	connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modifi-	
	cato l'oggetto sociale, il tutto nei limiti e nel rispetto	
	della normativa vigente e futura.	
	La Cooperativa, ai sensi della legge 59/92, per agevolare il	
	raggiungimento dello scopo sociale e la realizzazione del-	
	l'oggetto sociale potrà progettare e realizzare piani di ri-	
	strutturazione e potenziamento aziendale nonché programmi	
	pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento a-	
	ziendale costituendo al proposito gli opportuni fondi.	
	La Cooperativa potrà inoltre avvalersi di tutte le agevola-	
	zioni anche fiscali, tributarie e finanza aziendale previste	
	dalle leggi vigenti e future comunitarie, nazionali,	
	regionali e locali.	
	TITOLO II - SOCI	
	Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato, e non potrà essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci operatori:	
	a) i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il di-	
	ciottesimo anno di età e che per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale posso-	
	no partecipare personalmente ai lavori della Cooperativa ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo, anche	
	svantaggiati così come definito dalla Legge 381/91 e dal re-	

	golamento CE 2804/2002, che prestano la loro attività rice-	
	vendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà;	
	c) soci sovventori, come previsto dalla legge 31 gennaio	
	1992 n. 59 articoli 5 e 6 e nel rispetto della vigente norma-	
	tiva.	
	Possono altresì essere soci, nei limiti stabiliti dalla leg-	
	ge, persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indi-	
	cate.	
	In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci	
	anche elementi tecnici ed amministrativi in numero stretta-	
	mente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	E' consentita, inoltre, l'ammissione di soci in categorie	
	speciali denominata dei "soci cooperatori in prova" ai sensi	
	dell'art.2527 C.C. terzo comma, nei limiti stabiliti dallo	
	stesso articolo, di un terzo dei soci cooperatori, in ragio-	
	ne dell'interesse della loro formazione e/o del loro inseri-	
	mento nella cooperativa. I soggetti che all'atto dell'ammis-	
	sione abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero	
	ad un successivo inserimento nella Cooperativa.	

	La durata della permanenza del socio in tale categoria speciale, viene fissata dall'organo amministrativo, al momento dell'assunzione, ma non potrà comunque superare i 5 anni di durata.	
	Decorso il termine di formazione fissato dall'Organo amministrativo, senza che si siano verificati fatti o condizioni che rendano inopportuna l'ammissione del socio speciale tra i cooperatori, questi acquisisce il diritto ad entrare in cooperativa con pienezza di diritti e doveri.	
	La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento approvato dall'organo amministrativo. Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio.	
	Agli stessi competono i diritti patrimoniali previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari al venti per cento di quanto a questi ultimi attribuito. Anche i ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa. I soci in prova non possono rappre-	

	sentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti	
	alla carica di amministratori in cooperativa; gli stessi pos-	
	sono esercitare i diritti di controllo di cui	
	all'art.2545-bis del codice civile. I soci in prova possono	
	in ogni momento recedere dalla società con preavviso di alme-	
	no quindici giorni. Si applicano per il resto le disposizio-	
	ni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori in	
	quanto compatibili. I soci in prova possono anche essere e-	
	sclusi dalla cooperativa per le cause previste dal presente	
	statuto ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi du-	
	rante il periodo di formazione con deliberazione dell'organo	
	amministrativo; si applicano, per il resto, le disposizioni	
	del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori,	
	in quanto compatibili.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza di-	
	ritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo	
	ad investitori qualificati di cui -all'art. 2526 C.C..	
	ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguen-	
	ti dati ed elementi:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza, codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	e/o requisiti professionali posseduti;	
	c) il numero delle quote del valore di Euro 30,00 (Euro tren-	

	ta virgola zero zero) cadauna che si propone di sottoscrive-	
	re il cui complessivo ammontare, al valore nominale non	
	dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del	
	cod. civ;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di essere a conoscenza delle norme di legge	
	e di statuto che si impegna ad osservare, così come si impe-	
	gna ad osservare le deliberazioni regolarmente prese dagli	
	organi sociali.	
	Nel caso di persona giuridica, dovrà indicare i dati sociali	
	ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la delibera del-	
	l'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Qualora il richiedente l'ammissione a socio lavoratore sia	
	un autotrasportatore proprietario di automezzo, nella doman-	
	da potrà dichiarare di conferire in uso alla cooperativa	
	l'automezzo di cui è proprietario. La Società, previo con-	
	tratto di comodato, porrà a proprio carico le spese per la	
	conduzione e la manutenzione ordinaria conseguente all'uti-	
	lizzo dello stesso.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 5) e l'inesistenza delle causa di incompati-	
	bilità di delibera sulla domanda. La delibera di ammissione	
	diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo	
	che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i ver-	

	samenti di cui all'articolo 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibe-	
	ra diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo	
	Amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e an-	
	nualmente riferire nella relazione al bilancio, ovvero nella	
	nota integrativa qualora gli Amministratori, ovvero l'ammini-	
	stratore unico, intendano avvalersi ai sensi dell'art.2435	
	bis c.c. della facoltà di non redigere la relazione, i crite-	
	ri usati nella deliberazione di ammissione di nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di reiezione.	
	L'Assemblea, se non appositamente convocata, delibera sulle	
	domande non accolte in occasione della sua prossima successi-	
	va convocazione. La decisione dell'assemblea in seguito al	
	ricorso è inappellabile.	
	Art. 7 - Il nuovo ammesso dovrà versare, oltre alle quote di	
	cui all'art. 6 - lettera c - una tassa di ammissione, qualo-	
	ra deliberata e determinata dall'organo amministrativo, per	
	ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patri-	
	moniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Altresì il nuovo ammesso dovrà versare l'eventuale sovrapp-	

	prezzo (di cui al successivo punto d), nella misura stabi-	
	ta dall' assemblea dei soci in sede di approvazione	
	del bilancio e su proposta degli amministratori e deve impe-	
	gnarsi a partecipare conferendo il proprio lavoro all'atti-	
	vità dell'impresa sociale e secondo le necessità della stes-	
	sa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutuali-	
	stica cui i soci sono tenuti.	
	Di conseguenza i soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini del successivo articolo 24;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa se-	
	condo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel rego-	
	lamento aziendale;	
	d) al versamento della tassa ammissione e dell'eventuale so-	
	vrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del	
	terzo comma dell'articolo 2528 Codice civile.	
	Art. 8 - E' vietato al socio esercitare in proprio imprese i-	
	dentiche o affini con quelli della Cooperativa (art. 2527	
	comma 2).	
	L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,	
	potrà autorizzare il lavoratore, allo svolgimento di presta-	
	zioni lavorative a favore di terzi.	

	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il prin-	
	cipio di parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione	
	sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non	
	può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro	
	ed ai contratti collettivi di categoria quando applicabili.	
	Il regolamento definirà altresì i parametri di carattere eco-	
	nomico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'As-	
	semblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabili-	
	re le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'orga-	
	no amministrativo è approvato dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci con le maggioranze di legge.	
	TITOLO III - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decaden-	
	za, esclusione, per causa di morte o scioglimento della per-	
	sona giuridica socia.	
	Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi pre-	
	visti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti	
	per l'ammissione o in caso di trasferimento.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lette-	
	ra o con raccomandata anche a mano.	

	Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'ogget-	
	to o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al	
	trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato	
	di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di re-	
	cesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzio-	
	ne o rimozione di vincoli alla circolazione delle participa-	
	zioni;	
	- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazio-	
	ni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	della società o una rilevante modificazione dei diritti at-	
	tribuiti ai soci;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presen-	
	te atto.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, le-	
	gittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla dichiara-	
	zione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società	

	proseguono ed in recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministra-	
	tivo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falli-	
	ti e nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di leg-	
	ge per aver diritto alla pensione di vecchiaia.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-	
	tiva, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esclude-	
	re dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di	
	età pensionabile, fissando il limite massimo della ecceziona-	
	le prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-	
	mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazio-	
	ne al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo ammini-	
	strativo nei confronti del socio:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali e/o abbia perduto i requisiti per l'ammis-	
	sione;	
	b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-	
	vanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti,	
	ove esistenti o dal rapporto mutualistico.	
	c) che senza giustificati motivi si rifiuti, benché formal-	

	mente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa socia-	
	le o all'attuazione di piani di lavoro predisposti dal Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	d) in qualunque modo danneggi o cerchi di danneggiare moral-	
	mente e materialmente la società e/o fomenti disordini e dis-	
	sidi fra i soci;	
	e) svolga attività concorrente o in contrasto con gli inte-	
	ressi della cooperativa;	
	e) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte e dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo am-	
	ministrativo;	
	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art.8;	
	g) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma	
	del codice civile;	
	L'esclusione da socio determina automaticamente la cessazio-	
	ne del rapporto di lavoro di cui all'art. 7 lettera c) , e	
	dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale competente per territorio	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scio-	
	glimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici.	

	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari me-	
	diante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante racco-	
	mandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richie-	
	ste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego	
	da parte della Cooperativa.	
	Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno sol-	
	tanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi ef-	
	fettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato	
	in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e	
	non capitalizzato e decurtare le perdite imputabili al capi-	
	tale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquida-	
	zione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scade-	
	re dei centottanta giorni successivi alla approvazione del	
	bilancio.	

	In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo in-	
	sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dal-	
	l'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la cor-	
	responsione dei relativi interessi legali.	
	Art. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi	
	al rimborso della quota da lui effettivamente versata si ma-	
	tura, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Art. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi	
	del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il	
	rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centot-	
	tanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artico-	
	li 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	
	zione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovan-	
	ti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la no-	
	mina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	

	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.	
	TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 17 - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore nominale di ciascu-	
	na non può essere inferiore ad Euro 25,00 né superiore ad eu-	
	ro 500,00. Nessun socio potrà possedere un numero di quote	
	tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti	
	dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata dalle quote degli avanzi	
	di gestione;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-	
	zo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti	
	od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti,	
	nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttu-	
	razione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fon-	
	do o accantonamento costituito a copertura di particolari ri-	
	schi o in previsione di oneri futuri o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	

	sociali;	
	f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere mai ripartite tra i soci.	
	Art. 18 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in una o più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il Capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.	
	Art. 19 Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo; alla fattispecie della trasferibilità delle quote si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2530 C.C..	

	Art. 20 - I conferimenti dei soci sovventori sono rappresen-	
	tati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro	
	30,00 (Euro trenta virgola zero zero) ciascuna.	
	Essi costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico e per	
	la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	Art. 21 - Le azioni dei soci sovventori possono essere tra-	
	sferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Ammini-	
	strativo.	
	Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al-	
	l'Organo Amministrativo il nominativo del proposto acquiren-	
	te.	
	L'Organo Amministrativo, in caso di mancato gradimento, ha	
	l'onere di indicare un diverso acquirente entro sessanta	
	giorni dalla suddetta comunicazione, in difetto il gradimen-	
	to s'intende concesso.	
	Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 1^ gennaio al 31 dicem-	
	bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'orga-	
	no amministrativo provvede alla redazione del bilancio con	
	il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed	
	applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al	
	bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il	
	carattere cooperativo della società, nonché quant'altro ri-	

	chiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	Nei casi espressamente previsti dalla legge (Art. 2435 bis	
	c.c.), qualora l'Organo Amministrativo intenda avvalersi del-	
	la facoltà di non redigere la relazione sulla gestione, i	
	criteri di cui al precedente comma potranno essere esposti	
	nella nota integrativa.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese costi	
	pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, gli accantona-	
	menti, e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare	
	il trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto dello sciogli-	
	mento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 del-	
	la legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione ed all'incremento del	
	Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.L.g.s.	
	C.P.S. 14 dicembre 1947 numero 1577 cui la cooperativa aderi-	
	sce; in difetto di tale adesione il versamento andrà effe-	

	tuato al Ministero del Lavoro;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ai fini mutualistici all'erogazione di un di-	
	videndo ai soci cooperatori che non potrà superare, in ogni	
	caso, l'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to. Nel tassativo rispetto di tale limite, il dividendo ero-	
	gato ai soci sovventori e ai titolari di strumenti finanzia-	
	ri eventualmente in circolazione e posseduti dai soci coope-	
	ratori sarà del due per cento più elevato di quello erogato	
	ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;	
	d) - nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fi-	
	ni fiscali. In alternativa a quanto sopra, l'organo ammini-	
	strativo potrà acquistare o rimborsare quote della società	
	con le modalità previste dall'art.2529 del cod. civile;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che appro-	
	va il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto della previsione del 3^	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e dell'ar-	
	ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (approva-	
	zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a	
	Società Cooperative di produzione e lavoro e alla costituzio-	

	ne dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-	
	ci);	
	f) - nella misura che verrà stabilita all'assemblea che ap-	
	prova il bilancio alla costituzione o all'incremento di fon-	
	di di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale;	
	g) - nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio ai soci lavoratori a titolo di ristorno.	
	L'Assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla desti-	
	nazione di cui alle lettere c) , d), e) f) e g) che la tota-	
	lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-	
	tera b) , venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-	
	tera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci duran-	
	te l'esistenza della società.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	vi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla	
	scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	

	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni o-	
	perate con i soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni la Società potrà deliberare in caso di	
	ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quo-	
	te possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanzia-	
	ri, la cui emissione collocazione e funzionamento dovrà esse-	
	re conforme al dettato legislativo.	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI -	
	Art. 23 - Sono organi della società :	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo, nei casi in cui la legge lo preve-	
	da obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua no-	
	mina nonostante la non obbligatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o	
	altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della se-	
	conda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore do-	
	po la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a	
	mano, ovvero da affiggersi nel locale della sede sociale al-	

	meno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può esse-	
	re effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con al-	
	tri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il so-	
	cio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuato median-	
	te altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli	
	organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo	
	o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo, potrà, a sua discrezione, in aggiun-	
	ta alle formalità pubblicitarie obbligatorie, usare qualun-	
	que altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere	
	tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	sembra si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presen-	
	ti o consta che siano informati tutti gli amministratori e	
	l'Organo di controllo.	
	Utilizzo nuove tecnologie.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, au-	
	dio e/o video collegati alle seguenti condizioni, delle qua-	
	li deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	A) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	

	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	B) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accer-	
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il re-	
	golare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	C) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	D) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	E) che siano indicati nell'avviso di convocazione - salvo si	
	tratti di totalitaria - i luoghi audio e/o video collegati a	
	cura della società, nei quali gli intervenuti possono afflui-	
	re.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presen-	
	ze, da tenersi a cura di un soggetto presente in loco, che	
	lo sottoscriverà.	
	Art. 24 : L'Assemblea	
	1) approva il bilancio consuntivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere a-	

	gli amministratori per la loro attività collegiale, e la re-	
	tribuzione annuale dell'Organo di controllo o i gettoni di	
	presenza per i tre esercizi;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e del-	
	l'Organo di controllo;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza o sottoposti al suo	
	esame dell'Organo Amministrativo.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da	
	adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, ovvero nel maggior termine di centottanta gior-	
	ni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto ai sensi di legge. In questo caso	
	peraltro, l'organo amministrativo deve segnalare nella sua	
	relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nel caso	
	di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della di-	
	lazione.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Ammini-	
	strativo lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Or-	
	gano di controllo, o almeno da un terzo dei soci.	
	In quest' ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	

	Art. 25 - L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è va-	
	lida in prima convocazione quando sono presenti o rappresen-	
	tati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti e-	
	sprimibili; in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati alla adunanza.	
	Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà	
	del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cam-	
	biamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della So-	
	cietà, per lo scioglimento della cooperativa e la nomina dei	
	liquidatori, il trasferimento della sede sociale anche in al-	
	tra località del territorio dello Stato.	
	Art. 26 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e	
	che non siano in mora con i versamenti dovuti.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea	
	da un altro socio, non Amministratore né facente parte del-	
	l'Organo di controllo, ma che abbia diritto al voto, median-	
	te delega scritta : ogni socio delegato non può rappresenta-	
	re più di cinque soci.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanzia-	

	ri emessi dalla società se non nelle assemblee che delibera-	
	no sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modi-	
	fica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.	
	Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata fun-	
	zionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni die-	
	ci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun	
	altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice civile integrate da quelle	
	per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.	
	Art. 27 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico o da	
	un socio eletto dall'Assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori. Il Segretario può essere un non socio. Le delibe-	
	razioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presi-	
	dente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando	

	previsto obbligatoriamente.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un Notaio.	
	L'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata, alternativamente, con decisione	
	dell'assemblea in sede di nomina:	
	a) da un unico amministratore;	
	b) da un consiglio di amministrazione.	
	L'assemblea, prima di procedere all'elezione sceglierà l'or-	
	gano di amministrazione:	
	- nel caso di consiglio di amministrazione, determinando il	
	numero dei membri;	
	- nel caso di Amministratore Unico le modalità di esercizio	
	del potere (nei limiti delle disposizioni vigenti).	
	L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori	
	deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.	
	L'Organo Amministrativo resta in carica tre esercizi e i	
	suoi componenti sono sempre rieleggibili.	
	L'Amministratore Unico potrà essere nominato anche a tempo	
	indeterminato o fino a revoca con tutte le funzioni e i pote-	
	ri del Consiglio. Spettano all'Amministratore Unico anche le	
	funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	nonché la rappresentanza della società.	
	I componenti del Consiglio, ovvero l'Amministratore Unico so-	
	no esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.	

	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori	
	spetta all'Assemblea determinare gli emolumenti o i gettoni	
	di presenza dovuti per la loro attività collegiale.	
	Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese so-	
	stenute per conto e nell'interesse della Cooperativa.	
	L'entità del rimborso sarà determinata dal Consiglio stesso.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di con-	
	trollo, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quel-	
	li dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici	
	incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventual-	
	mente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella	
	deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più	
	degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da alme-	
	no due Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti,	
	a mezzo di telegramma, fax in modo che i Consiglieri e l'Or-	
	gano di controllo, se esistenti, ne siano informati un gior-	
	no prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	

	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente	
	previa richiesta degli Amministratori, possono partecipare	
	con funzioni puramente consultive il direttore, i membri del	
	Comitato tecnico, i soci e i dipendenti della Cooperativa ai	
	quali il Consiglio intenda chiedere spiegazioni e chiarimen-	
	ti.	
	Anche al Consiglio di Amministrazione si applicano le regole	
	di cui all'art. 21 (utilizzo nuove tecnologie) con i seguen-	
	ti adattamenti:	
	- l'iniziativa può essere di uno qualsiasi degli amministra-	
	tori;	
	- il testo deve essere inviato a tutti i consiglieri, all'Or-	
	gano di controllo ed al revisore se nominati;	
	- il destinatario delle risposte è il Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'Organo Ammini-	
	strativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare tutti i regolamenti interni previsti dallo sta-	
	tuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	

	renti all'attività; fra gli altri: vendere, acquistare, per-	
	mutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi altra opera-	
	zione, compreso il leasing ed il factoring, presso Istituti	
	di credito e di diritto pubblico e privato, aprire, utilizza-	
	re, estinguere libretti di deposito (con le modalità e nei	
	limiti imposti dalle vigenti disposizioni), conti correnti	
	bancari, emettere assegni anche allo scoperto entro i limiti	
	dei fidi concessi dalla banche, e compiere qualsiasi opera-	
	zione in banca compreso l'apertura di sovvenzioni, finanzia-	
	menti e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;	
	cedere, accettare emettere, girare, avallare, scontare, quie-	
	tanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	effettuare depositi cauzionali e ritirarli;	
	- compiere operazioni con il P.R.A. la Cassa Depositi e Pre-	
	stiti, il Debito Pubblico e qualunque altro Ente, assumere	
	interessenze e partecipazioni;	
	e) concorrere a gare d'appalto, pubbliche o private, licita-	
	zioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'at-	
	tività sociale e stipulare i relativi contratti direttamente	
	o indirettamente anche in A.T.I.;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	

	ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di nominare uno o più direttori, e i membri	
	del comitato Tecnico, anche tra i non soci, determinandone	
	le funzioni e le retribuzioni;	
	h) assumere e licenziare il personale della Società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci con deliberazione motivata;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Sta-	
	tuto, siano riservati all'Assemblea dei soci;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabi-	
	limenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né	
	di succursale;	
	n) deliberare l'adesione ad organismi consortili, associati-	
	vi ed economici che propongono iniziative affini con gli sco-	
	pi della Società Cooperativa; deliberare la facoltà per la	
	Cooperativa di costituirsi nell'atto pubblico avente per og-	
	getto la costituzione di consorzi che si propongono iniziati-	
	ve affini con gli scopi della Società Cooperativa.	
	Art. 28 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il	
	Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per coop-	
	tazione.	
	Art. 29 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha	

	la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta	
	la cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Nei casi di urgenza, provvede con i poteri del Consiglio di	
	Amministrazione, sottoponendo le sue decisioni all'approva-	
	zione del Consiglio di Amministrazione.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Può altresì presentare ricorsi in materia di imposta, richie-	
	dere rimborsi da terzi, riscuoterli rilasciandone quietanza,	
	impugnare accertamenti fiscali davanti alle commissioni di	
	qualunque grado, discutere liquidazioni di imposte e tasse	
	presso tutti gli uffici competenti con facoltà di accettare	
	e firmare concordati, fare oblazioni per multe e contravven-	
	zioni, ritirare dalle ferrovie, dalle poste, dalle dogane, e	
	da qualsiasi azienda di trasporto merci, valori, mandati di	
	rimborso, pacchi semplici ed assicurati, vaglia postali e te-	
	legrafici, riscuotendone l'importo.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'ammi-	
	nistratore unico può nominare, anche tra i non soci, uno o	

	più direttori dei lavori e i membri del Comitato tecnico, de-	
	terminandone le funzioni e le retribuzioni.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od ad	
	un altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura,	
	ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di	
	atti. Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381	
	del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al Vice - Presidente, qualora	
	sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo,	
	ad un consigliere designato dal Consiglio.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 30 - L'Organo di controllo, quando la legge lo impone	
	come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo	
	nonostante la non obbligatorietà si compone di tre membri ef-	
	fettivi nominati dall'Assemblea con le modalità stabilite	
	dalla legge.	
	Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.	

	I Sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleg-	
	gibili.	
	Art. 31 - L'Organo di controllo, se nominato, controlla l'am-	
	ministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle	
	leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta del-	
	la contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risul-	
	tanze dei libri contabili e delle scritture; a norma di leg-	
	ge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	ed assolve a tutte le altre funzioni retribuitegli dalla leg-	
	ge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e di controllo, devono ef-	
	fettuare gli accertamenti periodici e quand'altro stabilito	
	per legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verba-	
	le da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di	
	Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificata-	
	mente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 - l'Assemblea che dichiara lo scioglimento della So-	
	cietà ai sensi dell'art.2545 duodecies, dovrà procedere alla	
	nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmen-	
	te tra i soci.	

	L'Assemblea ordinaria potrà deliberare la nomina del/dei nuo-	
	vi liquidatori in sostituzione di quelli dimissionari.	
	In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote effettiva-	
	mente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati	
	deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione costituito dall'Associazione di rappresentanza, as-	
	sistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai	
	sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947 nu-	
	mero 1577, a cui la cooperativa aderisce; in difetto di tale	
	adesione il versamento suddetto andrà effettuato al Ministe-	
	ro del Lavoro.	
	TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 33 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la so-	
	cietà ed i soci, i loro eredi, amministratori, liquidatori,	
	relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione	
	del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Col-	
	legio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale	
	nella cui circoscrizione ha sede la Società, ad istanza del-	
	la parte più diligente.	
	Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI	

	Art. 34 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi re-	
	golamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in Assemblea.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per un mi-	
	gliore organizzazione della vita sociale, potrà a suo giudi-	
	zio nominare anche tra i non soci uno o più direttori dei la-	
	vori, o un comitato tecnico, determinandone le mansioni e le	
	retribuzioni.	
	Art. 35 - La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto	
	ed adotterà le norme previste dalla legge per le Società a	
	responsabilità limitata.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutua-	
	lità prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545	
	octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-	
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Art. 36 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto val-	
	gono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla	
	Cooperazione.	
	Andria, 30 aprile 2020	
	F.to: Giovanni Lullo;	
	F.to: Isabella Miracapillo;	
	F.to: Pasquale Leonetti;	

[illegible]